

GR_GERICHTE SK2 2022 60 vom 25. Januar 2023

GR Gerichte, 2023-01-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK2 2022 60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK2_2022_60)

FR: GR_GERICHTE SK2 2022 60 du 25 janvier 2023

IT: GR_GERICHTE SK2 2022 60 del 25 gennaio 2023

Regeste

sospetto di violazione del segreto professionale | Beschwerde gegen StA, Übrige Fälle

Erwägungen

E. 1

In data 19 dicembre 2022 A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato al Tribunale cantonale dei Grigioni un reclamo avverso la comunicazione del 9 dicembre 2022 della Procura Pubblica dei Grigioni, con la quale gli è stato comunicato, in relazione alla sua denuncia penale dell'11 maggio 2022 contro il centro di cure B._____ e il Dr. med. C._____, che l'indagine necessitasse dell'ottenimento di ulteriori informazioni da parte del centro di cura, e di voler pertanto firmare lo svincolo dal segreto professionale (act. A.1; act. B.1).

E. 2

Con il presente reclamo il reclamante ha sollevato diverse censure, contestando sostanzialmente l'operato della Procura Pubblica e in particolare del Primo Procuratore Pubblico – i cui atti sarebbero a suo avviso da annullare poiché sussisterebbero essenzialmente motivi di ricusa –, e facendo inoltre valere una ritardata e denegata giustizia. Oltre a ciò egli ha poi anche sollevato diverse ulteriori censure.

E. 3

Si rileva che nell'ambito della procedura TC GR ZK2 22 19 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di D._____ ha comunicato al Tribunale cantonale che nei confronti del qui reclamante è stata istituita una curatela di rappresentanza e che egli non può pertanto più esercitare i diritti civili in tutti gli ambiti giudiziari, civili, amministrativi, penali e assicurativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità pubblica e privata. Eventuali atti presentati dal reclamante sono nulli e soltanto il curatore, avv. E._____, può rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti (act. A.2, A.2.1 [ZK2 22 19]). Così richiesta, con scritto del 3 gennaio 2023, l'Autorità regionale di protezione ha confermato che quanto indicato nell'ambito della menzionata procedura è ancora attuale e – contrariamente a quanto sembra sostenere il reclamante – non vi sono state modifiche né in merito alla portata della curatela di rappresentanza né in merito al curatore nominato, avv. E._____ (act. D.4; act. D.1).

E. 4

Alla luce di quanto precede, nell'ambito del reclamo da lui presentato, il reclamante non gode quindi dell'esercizio dei diritti civili. Egli non ha pertanto capacità processuale e il reclamo è inammissibile (art. 106 cpv. 1 CPP).

E. 5

La circostanza che il reclamante invochi l'esercizio di diritti strettamente personali (act. A.1 pag. 5) non inficia tale conclusione. Non è infatti chiaro in che modo nella presente fattispecie sarebbero toccati tali diritti. Non vi è inoltre ragione di chinarsi sulle ulteriori censure e richieste del reclamante, risultando queste poco chiare e non rientrando peraltro nella competenza del Tribunale cantonale.

3 / 4

E. 6

In concreto si giustifica poi di rinunciare ad assegnare al curatore del reclamante un termine per un eventuale ratifica del reclamo. Nel Codice di procedura penale non è espressamente regolata la possibilità di sanare vizi formali quali la mancata firma o mancata procura. L'assegnazione di un termine per sanare tali vizi involontari deriva piuttosto dal divieto di formalismo eccessivo (cfr. DTF 120 V 413 consid. 6a; 134 II 244 consid. 2.4.2; Martin Ziegler/Stefan Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014, n. 3 seg. ad art. 385 StPO; Viktor Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, Art. 1-195, 3a ed., Zurigo 2020, n. 4 ad art. 110 StPO). Ciò vale tuttavia per i vizi involontari e non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali, come è il caso nella presente fattispecie, essendo il reclamante perfettamente a conoscenza della sua mancata capacità processuale (TC GR ZK2 22 19 del 13.6.2022; ZK2 22 31 del 24.8.2022; TF 1C_255/2022 del 18.5.2022; cfr. anche TF 5D_38/2022 del 1.4.2022 consid. 5 e rinvii).

E. 7

Nell'evenienza si giustifica di rinunciare al prelievo di spese processuali.

E. 8

Competente per statuire in merito a questo caso è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). Il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). La competenza della Presidente è data in virtù dell'art. 4 cpv. 2 OOTC.

4 / 4 La Seconda Camera penale pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.